

PUBBLICATO IN G.U. IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE

È stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025** il nuovo **Accordo sulla Formazione** approvato dalla **Conferenza Stato Regioni il 17 aprile 2025**, che modifica e abroga tutti i precedenti accordi sulla formazione lavoratori – dirigenti – preposti - RSPP/ASPP - attrezzature di lavoro. Viene eliminato il punto previsto nell'accordo del 2011 del completamento della formazione entro 60 giorni dall'assunzione.

Soggetti formatori (inclusi seminari e convegni)	Docenti	Caratteristiche dei corsi
“Istituzionali” (amministrazioni pubbliche-ordini professionali, etc.)	I docenti, come già previsto dal precedente accordo, devono avere i requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013	Per ogni corso il soggetto formatore deve predisporre il progetto formativo - registro presenze in formato cartaceo o elettronico – verbale di verifica finale – attestato di formazione
“Accreditati” (secondo accreditamenti regionali con esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (non richiesta esperienza triennale per i corsi lavoratori – dirigenti e preposti))		Numero massimo di partecipanti ai corsi scende da 35 a 30 persone
Altri soggetti (Fondi interprofessionali – organismi paritetici– associazioni datoriali o dei lavoratori (solo i più rappresentativi sul piano nazionale))		Viene stabilito il rappporto 1:6 docente/allievi nella formazione pratica per tutti i corsi
Il datore di lavoro può organizzare i corsi per i propri lavoratori-preposti-dirigenti rispettando l'Accordo: in questo caso si configura come soggetto formatore		Frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione previste
Per ogni corso deve essere individuato un unico soggetto formatore		La formazione può essere erogata oltre che in presenza anche in videoconferenza sincrona (e in e-learning ove previsto) o in modalità mista
		Per tutti i corsi viene prevista una verifica finale dell'apprendimento con colloquio – simulazione -prove pratiche o test
		È prevista la verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

CORSI DI FORMAZIONE

CORSO	DURATA (ore)	MODALITÀ	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO (ore)
Lavoratori parte generale INvariato	4	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	/	/
Lavoratori parte specifica rischio <i>basso</i> INvariato	4	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	5 anni	6
Lavoratori parte specifica rischio <i>medio</i> INvariato	8	Presenza Videoconferenza sincrona	5 anni	6
Lavoratori parte specifica rischio <i>alto</i> INvariato	12	Presenza Videoconferenza sincrona	5 anni	6
Preposti (aggiuntiva al corso lavoratori) - valido anche per preposto di cantiere Variato Variati anche i contenuti	12	Presenza Videoconferenza sincrona <i>Non consentito e-learning per metà del corso come in passato</i>	2 anni	<i>Non consentito e-learning</i>
Dirigenti <i>Per dirigenti per cantieri va integrato con modulo aggiuntivo "cantieri"</i> Variato Variati alcuni contenuti	12	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	5 anni	6
Dirigenti – Modulo Aggiuntivo Cantieri	6			
Datore di lavoro <i>Per Datore di lavoro impresa affidataria va integrato con modulo aggiuntivo "cantieri"</i> NUOVO	16	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	5 anni	6
Datore di lavoro – Modulo Aggiuntivo Cantieri	6			

CORSO	DURATA (ore)	MODALITÀ	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO (ore)
<p>RSPP datore di lavoro (aggiuntiva a quella del Datore di lavoro)</p> <p>+moduli integrativi:</p> <p>1: agricoltura - silvicoltura - zootecnica</p> <p>2: pesca</p> <p>VARIATO</p> <p>3: costruzioni</p> <p>4: chimico petrochimico</p>	<p>8 modulo unico</p> <p>+ moduli integrativi</p> <p>1: 16 ore</p> <p>2: 12 ore</p> <p>3: 16 ore</p> <p>4: 16 ore</p>	<p>Presenza</p> <p>Videoconferenza sincrona</p>	5 anni	8
<p>RSPP/ASPP Modulo A</p> <p>INVARIATO</p>	28	<p>Presenza</p> <p>Videoconferenza sincrona</p> <p>E-learning</p>	/	/
<p>RSPP/ASPP Modulo B - Generale</p> <p>INVARIATO</p>	48			
<p>Modulo B – Integrativi</p> <p>1: agricoltura - silvicoltura - zootecnia</p> <p>2: pesca</p> <p>3: costruzioni</p> <p>4: sanità</p> <p>5: chimico petrochimico</p>	<p>+ moduli integrativi</p> <p>1: 16 ore</p> <p>2: 12 ore</p> <p>3: 16 ore</p> <p>4: 12 ore</p> <p>5: 16 ore</p>	<p>Presenza</p> <p>Videoconferenza sincrona</p>	5 anni	<p>40 ore RSPP</p> <p>20 ore ASPP</p>
<p>RSPP</p> <p>Modulo C</p> <p>INVARIATO</p>	24	<p>Presenza</p> <p>Videoconferenza sincrona</p>	/	/

CORSO	DURATA (ore)	MODALITÀ	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO (ore)
CSE INVARIATO	120	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning solo modulo giuridico	5 anni	40
Lavoratori – Datori di lavoro – Lavoratori autonomi che lavorano in spazi confinati NUOVO	12	Presenza	5 anni	4 (parte pratica)

CORSI DI FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

- Nulla di variato su contenuti e durata dei corsi già normati.
- **Introdotto il corso carroponte** della durata di **10 ore** in funzione della tipologia di comando (pensile o radiocomando) – (11 ore se per entrambe le tipologie di comando).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- **Entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo (il giorno dopo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – 25/05/2025) **possono essere avviati i corsi secondo la normativa previgente**.
- La **formazione dei datori di lavoro** dovrà concludersi **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo (24/05/2027).
- I corsi erogati ai sensi degli attuali accordi restano validi.
- **L'obbligo di aggiornamento per i preposti, per i quali il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni** dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo (24/05/2023), dovrà essere ottemperato **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo (24/05/2026).
- Per i Preposti formati o aggiornati da meno di 2 anno dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, il biennio decorre dalla data del corso.
- I corsi **spazi confinati e quelli per l'uso del carroponte** dovranno concludersi **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo (24/05/2026)